

## Foreste, approvate le linee guida nazionali per crediti di carbonio

Il 17 ottobre 2025 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha dato notizia dell'avvenuta firma del decreto interministeriale che definisce le "Linee guida nazionali per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei crediti di carbonio del settore agroforestale - Sezione forestale". Il passaggio rende definitivamente operativo il "Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale", istituito attraverso la conversione in legge (avvenuta con la pubblicazione della legge 41 del 21 aprile 2023) del D. Igs 24 febbraio 2023, n. 13. Con l'approvazione delle linee guida si stabiliscono i requisiti per ottenere l'iscrizione dei "crediti di carbonio" nel registro, certificati che corrispondono alla capacità di immagazzinare anidride carbonica sulla base di un progetto di cura delle aree boschive controllato e certificato secondo meccanismi trasparenti e affidabili. Le linee guida prevedono che i crediti di carbonio da iscrivere nel registro siano corrispondenti a:

- \*? una gestione dell'area boschiva che apporti attività aggiuntive rispetto alla mera conservazione prevista dalla normativa in vigore e già oggi obbligatoria;
- \*? un progetto di gestione dell'area boschiva di almeno 20 anni, certificato da un ente terzo accreditato (non diversamente da quanto accade per le DOP e le IGP e la produzione biologica). ?Il credito generato potrà essere ceduto ai terzi dopo almeno cinque anni dal suo avvio e dopo l'iscrizione nel Registro tenuto dal Crea. In questo modo potrà quindi essere generato valore sia per i proprietari e gestori dell'area boschiva, ma anche per le comunità locali e lo Stato.

Una misura per migliorare la tutela del territorio e che guarda alle esigenze delle aree interne, che potranno avere nuovi partner per sostenere le politiche di gestione del patrimonio boschivo. Più nello specifico, il decreto interministeriale di adozione delle Linee guida si compone di un articolo unico nel quale al primo comma si approva il documento denominato, appunto, "Linee guida per l'istituzione del Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale – Sezione forestale ai sensi dell'articolo 45, comma 2-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41". Le linee guida in questione – come chiarito nella parte generale del capitolo I – definisco i criteri per la generazione, la contabilizzazione, la certificazione, il riconoscimento e la commercializzazione dei crediti prodotti su base volontaria, nonché le modalità di iscrizione e gestione dei già menzionati crediti nel Registro nazionale. Tali ultimi aspetti sono infatti strettamente connessi alla definizione di un quadro regolatorio compiuto in materia di mercato volontario nazionale di crediti di carbonio. Definito tale quadro regolatorio, verrà poi adottato il decreto previsto dal secondo periodo dell'articolo 45, comma 2-septies, del decreto-legge n. 13/2023, il quale avrà ad oggetto la definizione degli aspetti di carattere tecnico-operativi volti a consentire il funzionamento del Registro nell'ambito del SIAN.

Al secondo comma si stabilisce, ancora, che con successivo provvedimento le già menzionate

riconoscimento dei crediti di carbonio generati dal settore agricolo nazionale. Infine, al comma terzo si evidenzia che l'adozione del provvedimento in questione non comporterà nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto riguardo il contenuto delle Linee guida, si evidenzia che la Premessa contiene una breve descrizione dello stato dell'arte, con indicazione sul Regolamento UE n. 2024/3012 per il quadro europeo di certificazione degli assorbimenti permanenti di carbonio (carbon farming), e degli esiti del mercato volontario libero fino ad ora esaminato, a fini eminentemente statistici, dal CREA PB. Il Capitolo I descrive oggetto e finalità delle Linee guida per l'istituzione Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale. Il suddetto Registro consentirà il riconoscimento dei crediti di carbonio generati da attività aggiuntive nei settori agricolo e forestale, ne regolamentereà e controllerà le transazioni. Inoltre, vengono puntualmente definite le responsabilità in capo al CREA nella tenuta del Registro e i requisiti che devono possedere i crediti di carbonio generati dal settore agricolo e forestale nazionale per essere iscritti nel Registro ed essere utilizzati nel mercato volontario. Infine, viene delineato lo schema di governance del sistema di scambio dei crediti di carbonio, attraverso le fasi compiutamente descritte nei sottocapitoli "Il Registro pubblico nazionale dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale" e "Schema di governance del sistema di scambio dei crediti di carbonio agroforestali."

Il Capitolo II è dedicato interamente al settore Forestale e dopo una breve introduzione, procede nella descrizione del procedimento grazie al quale si potranno riconoscere i crediti di carbonio generati in Italia da attività di gestione su: superficie forestale (Gestione forestale sostenibile, Rimboschimento), superfici non forestali (Imboschimento, Arboricoltura da legno, Sistemi agroforestali) e Prodotti legnosi il cui tempo di vita non sia inferiore ai 35 anni.

Il procedimento si apre con la Presentazione del progetto forestale e riconoscimento dei crediti, che inizia con la predisposizione di un Documento di progetto forestale da parte dell'operatore, che può essere il proprietario o un gestore forestale, in cui vengono descritti i documenti di cui si compone il documento di progetto e i suoi allegati, che comprendono, tra gli altri, una stima della quantità di crediti generabili dal progetto, un piano di monitoraggio, una descrizione di addizionalità e permanenza e una valutazione dei potenziali impatti sull'ambiente che il progetto può comportare.

Le linee guida proseguono descrivendo il sistema di Certificazione dei crediti. Questi vengono rilasciati da un organismo certificatore esterno (OCE), accreditato e abilitato ai sensi dello specifico regolamento europeo, da Accredia, l'Ente unico di accreditamento designato in Italia. Spetta a tali organismi indipendenti valutare la coerenza del progetto forestale alle Linee guida, realizzare gli audit prescritti, rilasciare i descritti attestati di validità e segnalare al CREA eventuali variazioni nel periodo di impegno.

La Registrazione dei crediti viene descritta dettagliatamente, prevedendo la procedura di vendita dei crediti generati e registrati, in modalità "STANDARD". Il progetto sarà georiferito e inserito nella Carta forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Sarà così possibile attivare il Sistema delle transazioni dei crediti tra venditori e acquirenti; copia del contratto di compravendita sarà trasmessa al CREA, che cancellerà il quantitativo nella sezione forestale del Registro e procederà, in collaborazione con l'OCE prescelto, a effettuare i necessari controlli per evitare i doppi conteggi o altre procedure sleali.

Vengono altresì chiariti nei capitoli successivi i Criteri di addizionalità del sequestro di carbonio, grazie al superamento di un triplice test, e che cosa si intenda per Permanenza e Monitoraggio; come debbano essere effettuate la stima e la scelta della metodologia degli assorbimenti di carbonio, con sistemi di calcolo che rispettino gli indirizzi internazionali definiti dalle Guidelines for

La Baseline di riferimento equivale al livello base di riferimento degli assorbimenti di carbonio nell'area di progetto, nel caso in cui questo non dovesse essere realizzato business as usual, e descritta per le tipologie di attività riconosciute. Le attività ammissibili sono accuratamente descritte, come le attività non ammissibili.

Vengono infine delineate le necessità di dimostrazione della sostenibilità dei progetti forestali. Le linee guida presentano altresì un Glossario, e un'Appendice, contenente uno schema per l'analisi del rischio del progetto. Le linee guida chiariscono, inoltre, che i crediti di carbonio certificati secondo le modalità definite e iscritti nel Registro istituito presso il CREA, sono utilizzabili nel solo mercato volontario nazionale. Concorrono agli impegni di cui al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali (decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 aprile 2008) mentre non sono in alcun modo riconducibili ai risultati di mitigazione (ITMO) di cui all'articolo 6 dell'Accordo di Parigi; resta altresì escluso il loro impiego nei mercati EU-ETS e CORSIA (di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e al Regolamento (UE) 2017/2392), nel rispetto della normativa europea in materia di regolazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> da parte di alcuni operatori privati (principali settori industriali e comparto aviazione). In sintesi, la regolamentazione del mercato volontario nazionale e l'istituzione di un Registro pubblico, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio (CRFC) e con le norme europee sul clima di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1119, rappresentano un importante strumento di policy, già peraltro attivo in altri Paesi europei, per permettere l'acquisto di titoli credibili e certificati in grado di assicurare una elevata qualità degli assorbimenti di carbonio.

Coldiretti attendeva da tempo l'approvazione delle linee guida, necessarie a rendere finalmente operativo il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. La normativa italiana, infatti, si inserisce nell'evoluzione del contesto normativo europeo, soprattutto rispetto al regolamento (UE) 2024/3012 che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per l'assorbimento del carbonio. L'obiettivo è quello di permettere una valorizzazione degli assorbimenti di carbonio generati dal settore agroforestale mediante il ricorso a fondi privati (mercato volontario), in aggiunta alle altre iniziative previste dall'iniziativa europea sul "Carbon farming" che riguardano il sostegno pubblico (PAC). Il potenziamento delle attività di assorbimento del carbonio, infatti, è un obiettivo prioritario per la normativa europea sul clima, visto che i paesi dell'UE sono chiamati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il concetto di neutralità climatica si basa proprio su un equilibrio raggiungibile attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti e, contestualmente, l'aumento della cattura del carbonio. La pubblicazione delle linee guida forestali (a cui dovrà far seguito, si spera a breve, anche quella dedicata alla parte agricola) sancisce, di fatto, la nascita di un sistema di certificazione nazionale istituzionalizzato per la collocazione sul mercato volontario di crediti di carbonio prodotti dal settore agroforestale, sgombrando il campo da molte incertezze che hanno limitando a lungo le iniziative imprenditoriali, sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta, finalizzate all'assorbimento del carbonio. I prossimi passaggi vedono l'accreditamento, da parte di Accredia, degli OCE (organismi di certificazione), passaggio fondamentale per poter iniziare concretamente, da parte delle imprese, le attività di certificazione dei crediti di carbonio. Per quanto riguarda alcune incertezze sulla effettiva redditività per le imprese, ci si aspetta, inoltre, che la regolamentazione istituzionalizzata dei registri agisca positivamente sul mercato volontario del carbonio anche in termini di validazione (credibilità) e stabilizzazione dei prezzi.